



Decisione/0983/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 4834/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Roberto Leoni - Componente (Relatore)

Lorenzo Soderò - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Antonino Piro - Componente

Marina Vajana - Componente

Loredana Germanò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Accursio Gallo - Componente

Enrico Vitali - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 4834/TFNSVE/2025-2026, 4834 - Ricorso proposto dalla società GRUPPO SPORTIVO BAGNOLESE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (matricola 5360) contro la società DAINO SANTA CROCE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (matr.79788) per il mancato pagamento del premi di formazione relativi al calciatore PARRACINO CARMINE (matricola 2476658) e BUCCI IVAN (matricola 6792052)

in data 27 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società GRUPPO SPORTIVO BAGNOLESE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTI-STICA (matricola 5360) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società DAINO SANTA CROCE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (matr.79788), per la dichiarazione del diritto al pagamento del premio di formazione tecnica, ex art. 99 NOIF, con riferimento ai calciatori CARMINE PARRACINO (matricola 2476658), per euro 37,00, e IVAN BUCCI (matricola 6792052), per euro 73,00.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni alle-gate al ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titola-re del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.



Il premio è stato quantificato in complessivi euro 110,00 (centodieci/00), come dalle medesime, ri-spettive, attestazioni rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle par-ti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, acco-glie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la società DAINO SANTA CROCE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DI-LETTANTISTICA (matr.79788) tenuta alla corresponsione, in favore della società GRUPPO SPORTIVO BAGNOLESE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (matricola 5360), del premio di formazione tecnica relativamente ai calciatori CARMINE PARRACINO (matricola 2476658) e IVAN BUCCI (matricola 6792052), nella misura complessiva di euro 110,00 (centodieci/00).

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai